



# COMUNE DI PALAZZO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

### OGGETTO:

**Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie ex art.20 del d.lgs.n.175/2016**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                         | Presente |
|--|----------|
| 1. SIGNORA SILVANO - Sindaco           | Sì       |
| 2. PRELLE AMANDA - Consigliere         | Sì       |
| 3. BERTODO FEDERICA - Consigliere      | Sì       |
| 4. VIGLIONE MARTA - Consigliere        | Giust.   |
| 5. DESTEFANO FULVIA - Consigliere      | Sì       |
| 6. MOSCA PIETRO - Consigliere          | Sì       |
| 7. COMUNELLO GIAN FRANCO - Consigliere | Sì       |
| 8. MOTTO ROS DANIELA - Consigliere     | Sì       |
| 9. GRASSO MARCO - Consigliere          | Sì       |
| 10. LESCA CLAUDIO - Consigliere        | Sì       |
| 11. ANTONINO SIMONE - Consigliere      | Sì       |
| 12.                                    |          |
| 13.                                    |          |
| Totale Presenti:                       | 10       |
| Totale Assenti:                        | 1        |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI Dott. Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIGNORA SILVANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

### **Parere di regolarità Tecnica e Contabile**

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:



Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);  
Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

### **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Signora Silvano

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to: Condello Geometra Felice

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Delibera N . 27 Del 18/12/2024</b> | <b>Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie ex art.20 del d.lgs.n.175/2016</b> |
|---------------------------------------|---|

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco Presidente;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/09/2017 è stata adottata la seguente deliberazione: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24. D.Lgs 19/08/2016, n.175, come modificato del D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute”;

**RILEVATO** che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha apportato importanti modifiche al testo del d.lgs. 175/2016 ed In riferimento alle scadenze queste sono state identificate con le seguenti:

- Entro il 31 ottobre 2017 gli enti locali dovranno effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione (straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute in società, individuando quelle che devono essere dismesse/alienate (art. 24, comma 1);
- A partire dal 1° novembre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni deve essere inviato alla Corte dei Conti;
- Entro il 31 dicembre di ogni anno: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che deve essere adottata entro il 31 dicembre 2018, poi a seguire entro il 31 dicembre di ogni anno;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2021-2023, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione straordinaria era adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possedesse alcuna partecipazione, esito che comunque doveva essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P., adempimento puntualmente eseguito;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/11/2018 con la quale si è proceduto ad approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del

31/12/2017, senza necessità di predisposizione, non ricorrendo i presupposti previsti dalla Legge, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**ATTESO** che alla luce dell'esito di detta revisione questo Ente non è tenuto ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nell'eventuale Piano del 2018;

**VISTO** l'esito dell'attuale ricognizione effettuata, volta alla relativa revisione periodica, da cui risulta che questo Ente, alla data del 31/12/2023, detiene le partecipazioni in società di cui al prospetto riportato nel presente atto;

**RILEVATO** che a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel citato prospetto, senza necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, non ricorrendo neanche nella presente revisione i presupposti di legge;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.e), D.Lgs.n.267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

**ATTESO** che si procede alla conferma dell'assetto attuale delle partecipate e che pertanto non essendo modificate le previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, non si ritiene necessario il parere da parte dell'Organo di Revisione;

**DOPO breve** esauriente discussione;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

**1) DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da prospetto di seguito riportato:

| Organismo partecipato              | Quota di Partecipazione | Descrizione   | Classificazione              |
|------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| Società Canavesana Servizi S.p.A.  | 0,74 %                  | Società a capitale interamente pubblico. Attività svolta: Raccolta e smaltimento rifiuti                                  | Società Partecipata          |
| Consorzio Canavesano Ambiente      | 0,44 %                  | Consorzio pubblico. Attività svolta: funzioni di governo di bacino relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti | Ente strumentale partecipato |
| Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE | 1,10 %                  | Consorzio pubblico. Attività svolta: gestione dei servizi sociali   | Ente strumentale partecipato |

**2) DI PRENDERE ATTO** che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle stesse, per le motivazioni illustrate nel soprariportato prospetto, senza necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, non ricorrendo neanche nella presente revisione i presupposti di legge;

**3) DI NON PROCEDERE** all'approvazione della relazione sull'attuazione delle misure di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2018, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge;

**4) DI PROCEDERE** alla relativa comunicazione al Dipartimento del Tesoro tramite l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ed alla competente sezione della Corte dei Conti.

Inoltre, con successiva unanime e favorevole votazione, **d e l i b e r a** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : SIGNORA SILVANO

Il Segretario Comunale  
F.to : BOVENZI Dott. Umberto

### **ALBO PRETORIO INFORMATICO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2025 al 01/02/2025 come prescritto dagli art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e n. 32 della legge 18/06/2006 n. 69.

Palazzo Canavese , li \_\_\_\_\_  
Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to : BOVENZI Dott. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Palazzo Canavese , li \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/12/2024**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to BOVENZI Dott. Umberto